

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
6 aprile 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/213/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica** 1

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW ⁽¹⁾** 8

- ★ **Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso ⁽¹⁾** 22

Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 25

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/214/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2011) 2068] ⁽¹⁾** 27

2011/215/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontaliere di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi [notificata con il numero C(2011) 2067] ⁽¹⁾** 50

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/216/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 31 marzo 2011, concernente la modifica dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 53



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica

(2011/213/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il governo del Giappone.
- (2) Tale accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il 30 novembre 2009 a Bruxelles fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (4) È opportuno concludere l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta la posizione che l'Unione deve tenere in seno al comitato misto istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo in merito alle modifiche dell'accordo a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del medesimo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo nonché la notifica seguente al governo del Giappone:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea".»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo del Giappone di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico**

LA COMUNITÀ EUROPEA (la «Comunità»)

e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE;

DESIDERANDO promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra il Giappone e la Comunità ed essendo consapevoli del rapido sviluppo della conoscenza scientifica e del suo contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

DESIDERANDO ampliare l'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e per il loro reciproco beneficio;

RILEVANDO che tale cooperazione e l'applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del Giappone e della Comunità;

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l'attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano, nell'ambito del presente accordo, attività di cooperazione nei settori scientifici e tecnologici per fini pacifici.

2. Le attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo si svolgono sulla base dei seguenti principi:

- a) contributi e vantaggi reciproci ed equi;
- b) accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e alle agevolazioni per i ricercatori in visita;
- c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo;
- d) promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Giappone e della Comunità.

Articolo 2

1. Le attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo consistono di attività di cooperazione dirette e indirette.

2. Ai fini del presente accordo:

- a) per «le parti», si intendono il governo del Giappone e la Comunità;
- b) per «attività di cooperazione dirette», si intendono le attività di cooperazione tra le parti o le loro agenzie;
- c) per «attività di cooperazione indirette», si intendono attività di cooperazione tra persone del Giappone e della Comunità svolte nell'ambito di programmi e progetti di ricerca e sviluppo;

d) per «programmi e progetti di ricerca e sviluppo», si intendono il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità o programmi di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali;

e) per «persone», si intendono:

i) nel caso del Giappone, qualsiasi cittadino giapponese o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale del Giappone; e

ii) per quanto riguarda la Comunità, qualsiasi cittadino degli Stati membri della Comunità o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità dei diritti nazionali degli Stati membri della Comunità o del diritto comunitario;

f) per «agenzie», si intendono:

i) nel caso del Giappone, le agenzie pubbliche del Giappone; e

ii) per quanto riguarda la Comunità, la Commissione europea;

g) per «istituzioni ufficiali», si intendono le istituzioni ufficiali i cui bilanci e piani operativi sono approvati dai ministeri competenti del governo del Giappone, e i cui programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati di un sistema di finanziamento concorrenziale sono inclusi, con il loro assenso, nei programmi e progetti di attività di cooperazione indirette;

h) per «diritti di proprietà intellettuale» si intende la definizione data a «proprietà intellettuale» dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Articolo 3

1. Le attività di cooperazione dirette possono assumere le forme seguenti:

- a) riunioni di vario tipo, come le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere proficuamente effettuati in cooperazione;
- b) scambio di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo;
- c) visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici;
- d) attuazione di attività di cooperazione di altro tipo individuate, proposte e decise nell'ambito del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica di cui all'articolo 6 del presente accordo.

2. Ai fini dello sviluppo di attività di cooperazione indirette, qualsiasi soggetto di una parte può partecipare ai programmi o ai progetti di ricerca e sviluppo condotti dall'altra parte, dalle sue agenzie e le istituzioni ufficiali, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte, fatti salvi gli allegati I e II del presente accordo.

Articolo 4

I dettagli e le procedure di ciascuna attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere stabilite tra le parti, le loro agenzie o istituzioni ufficiali impegnate in questa attività di cooperazione.

Articolo 5

Per quanto riguarda le attività di cooperazione dirette previste dal presente accordo, ogni parte o le sue agenzie possono autorizzare, se necessario, con l'assenso dell'altra parte o delle sue agenzie, la partecipazione di ricercatori e di organismi di tutta la comunità di ricerca, compreso il settore privato.

Articolo 6

1. Per garantire l'efficace attuazione del presente accordo, le parti istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica («il comitato misto»). Il comitato misto è copresieduto da funzionari del ministero degli affari esteri del Giappone e della Commissione europea.

2. Il comitato misto espleta le seguenti funzioni:

- a) scambio di idee e di informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica;
- b) individuazione, proposta e decisione sulle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo;
- c) esame e discussione dei risultati delle attività di cooperazione svolte nell'ambito del presente accordo;

d) consulenza e incoraggiamento delle parti per quanto concerne l'attuazione del presente accordo;

e) valutazione periodica dell'accesso reciproco ai programmi e ai progetti di ricerca e sviluppo e modalità per i ricercatori in visita ed esame delle misure concrete per migliorare l'accesso a garantire l'efficacia del principio di reciprocità di cui all'articolo 1 del presente accordo.

3. Le decisioni del comitato misto sono adottate per mutuo consenso.

4. Le date delle riunioni del comitato sono stabilite di comune accordo. Il comitato si riunisce preferibilmente almeno ogni due anni.

5. Il governo del Giappone e la Comunità ospitano alternativamente la riunione del comitato misto, se non altrimenti concordato.

6. Per la riunione del comitato misto, le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti sono a carico della parte a cui fanno riferimento. Eventuali altri costi connessi al comitato misto sono a carico della parte ospitante.

7. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

8. Al di fuori delle sue sessioni, il comitato misto può adottare decisioni mediante canali diplomatici.

Articolo 7

L'attuazione del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.

Articolo 8

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione dirette possono essere messe a disposizione del pubblico da una o dall'altra parte attraverso i canali abituali, conformemente alle normali procedure delle agenzie partecipanti.

2. Ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate generati, introdotti o ottenuti nel corso delle attività di cooperazione condotte nell'ambito del presente accordo si applicano le disposizioni contenute nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 9

Ciascuna delle parti si adopera, nei limiti della propria legislazione e normativa, per dare alle persone che conducono attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo, tutte le agevolazioni possibili al fine di facilitare gli spostamenti e i soggiorni dei ricercatori che partecipano a queste attività di cooperazione nonché ad agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di materiali, dati e attrezzature destinati ad essere utilizzati nell'ambito di dette attività di cooperazione.

Articolo 10

Le disposizioni del presente accordo fanno salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e futuri di cooperazione tra le parti o tra il governo del Giappone e il governo di uno Stato membro della Comunità.

Articolo 11

Tutte le questioni o le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

Articolo 12

Gli allegati I e II del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso accordo.

Articolo 13

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si scambiano note diplomatiche con cui si informano reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state espletate.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo, mediante preavviso scritto di sei mesi dato all'altra parte.

3. La denuncia del presente accordo non incide sulle attività di cooperazione condotte ai sensi del presente accordo e non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono derivati, conformemente all'attuazione dell'allegato II del presente accordo.

4. Ciascuna parte può valutare l'impatto del presente accordo e le attività previste dallo stesso ogni cinque anni, e la parte che lo fa informa l'altra parte dei risultati della valutazione. Ogni parte si adopererà per agevolare la valutazione effettuata dall'altra parte.

5. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti.

Il presente accordo e gli allegati I e II dello stesso sono redatti in duplice originale nelle lingue, bulgara ceca, danese estone, finlandica, francese, greca inglese, italiana lettone lituana maltese olandese polacca portoghese, rumena slovacca, slovena spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, le versioni inglese e giapponese prevalgono sulle altre versioni linguistiche.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo del Giappone hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles addì trenta novembre 2009.

Per la Comunità europea



Per il Governo del Giappone



ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE A PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

- I. Se, nell'ambito del presente accordo, una parte, le sue agenzie o istituzioni ufficiali concludono un contratto con una persona dell'altra parte per programmi e progetti di ricerca e sviluppo, l'altra parte, su richiesta, si adopera al fine di fornire loro ogni assistenza possibile e ragionevole che può essere necessaria o utile all'altra parte, alle sue agenzie o istituzioni ufficiali per facilitare l'adeguata esecuzione del suddetto contratto.
 - II. Le persone del Giappone possono partecipare al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico gestito dalla Comunità. Tale partecipazione avviene nel rispetto delle regole di partecipazione, diffusione e attuazione del programma quadro.
 - III. Le persone della Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca e sviluppo dotati del sistema di finanziamento concorrenziale gestiti dal governo del Giappone, delle sue agenzie o istituzioni ufficiali, in settori scientifici o tecnologici analoghi a quelli del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Tale partecipazione di persone della Comunità rispetta le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone e le pertinenti regole di partecipazione, diffusione e attuazione dello specifico programma o progetto.
-

ALLEGATO II

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE**I. Diritti di proprietà intellettuale delle parti nell'ambito di attività di cooperazione dirette**

1. Ai diritti di proprietà intellettuale risultanti da attività di cooperazione dirette, ad eccezione dei diritti di autore e dei diritti connessi di cui al punto 3 qui di seguito, si applicano le regole riportate qui di seguito:
 - a) I diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà della parte o delle sue agenzie che generano la proprietà intellettuale. Quando la proprietà è stata generata congiuntamente, le parti o le loro agenzie si consultano per determinare la proprietà o la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto della quota rispettiva del lavoro delle parti o delle loro agenzie.
 - b) La parte o le sue agenzie che possiedono i diritti di proprietà intellettuale accordano all'altra parte o alle sue agenzie una licenza per utilizzare questi diritti per l'esecuzione di eventuali attività di cooperazione dirette, nella misura in cui è necessario per consentire all'altra parte o alle sue agenzie di svolgere i propri lavori per il progetto specifico nell'ambito del presente accordo. Nel caso di brevetti o modelli di utilità, questa licenza è concessa a titolo gratuito. La concessione di una licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale di cui al presente comma è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ogni parte e dalle condizioni che le parti o le loro agenzie devono convenire prima dell'inizio del progetto.
2. La parte o le sue agenzie che possiedono i diritti di proprietà intellettuale introdotti nel corso di attività di cooperazione dirette accordano all'altra parte o alle sue agenzie una licenza di uso di tali diritti per l'esecuzione di eventuali attività di cooperazione dirette, nella misura in cui è necessario per consentire all'altra parte o alle sue agenzie di svolgere i propri lavori per il progetto specifico nell'ambito del presente accordo. La concessione di una licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ogni parte e dalle condizioni che le parti o le loro agenzie devono convenire prima dell'inizio del progetto.
3. Ai diritti di autore e ai diritti connessi delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole:
 - a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte o delle sue agenzie di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni, libri, opere audiovisive e dispositivi di memorizzazione digitale, che siano frutto di attività di cooperazione dirette, tale parte si impegnerà al massimo per ottenere, per l'altra parte, una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi che prevedano una tutela del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
 - b) Tutti gli esemplari destinati al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore di cui alle disposizioni della lettera a) recano i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Contengono inoltre una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

II. Informazioni riservate nelle attività di cooperazione dirette

Alle informazioni riservate delle parti o delle loro agenzie si applicano le seguenti regole:

1. All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare.
2. La parte o le sue agenzie che ricevono dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità queste informazioni riservate a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie, qualora ciò sia necessario per consentire a tali agenzie o alle persone in questione di svolgere il loro lavoro ai fini del progetto specifico nell'ambito di tale accordo.
3. Previo consenso scritto della parte o delle sue agenzie che forniscono le informazioni riservate, l'altra parte o le sue agenzie possono divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 2. Le parti o le loro agenzie cooperano all'elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per questa diffusione più ampia e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.
4. Le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l'uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali o privilegiate sono stati informati del loro carattere confidenziale al momento della trasmissione, a norma del paragrafo 1 di cui sopra, e le informazioni sono state trattate a norma dei precedenti paragrafi 2 e 3.
5. Se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrà ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, essa ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle persone nelle attività di cooperazione indirette

Ciascuna delle parti garantisce che i diritti di proprietà intellettuale delle persone dell'altra parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dalla prima parte, dalle sue agenzie o da istituzioni ufficiali, nonché i diritti e obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, siano coerenti con le convenzioni internazionali pertinenti vincolanti per il governo del Giappone e la Comunità e i suoi Stati membri, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché l'atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 327/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per prodotti che utilizzano sistemi a motore elettrico.
- (3) I ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW costituiscono una parte importante dei vari prodotti per il condizionamento di gas. Il regolamento (UE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, ha stabilito re-

quisiti di efficienza minimi per i motori elettrici ⁽²⁾, inclusi i motori elettrici a velocità variabile. Tali requisiti si applicano anche a quei motori che fanno parte di un sistema di ventilazione a motore. Molti dei ventilatori disciplinati dal presente regolamento, però, vengono utilizzati in combinazione con motori non disciplinati dal regolamento (UE) n. 640/2009.

- (4) Il consumo elettrico totale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW è di 344 TWh all'anno e potrebbe aumentare a 560 TWh nel 2020 se persistono le attuali tendenze sul mercato dell'Unione europea. Il potenziale di miglioramento all'insegna dell'efficienza dei costi realizzabile grazie alla progettazione è calcolabile in circa 34 TWh all'anno nel 2020, il che corrisponde a 16 Mt di emissioni di CO₂. Di conseguenza, i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW rappresentano un prodotto per il quale dovrebbero essere stabiliti dei requisiti per la progettazione ecocompatibile.
- (5) Molti motori sono integrati in altri prodotti senza essere immessi sul mercato o messi in servizio separatamente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/125/CE e dell'articolo 5 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽³⁾. Per realizzare la maggior parte del risparmio energetico potenziale all'insegna dell'efficienza dei costi e facilitare l'applicazione della misura, anche i ventilatori che rientrano in un intervallo di potenza tra 125 W e 500 kW integrati in altri prodotti devono essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
- (6) Molti ventilatori fanno parte di sistemi di ventilazione installati in edifici. La legislazione nazionale basata sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽⁴⁾, può stabilire nuovi requisiti di efficienza energetica più rigidi su questi sistemi di ventilazione, utilizzando metodi di misurazione e calcolo definiti nel regolamento per quanto riguarda l'efficienza del ventilatore.

⁽¹⁾ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

- (7) La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei ventilatori. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. Ulteriori lavori e consultazioni hanno dimostrato che il campo di applicazione potrebbe essere ulteriormente ampliato fatte salve le deroghe introdotte per particolari applicazioni dove i requisiti non sarebbero appropriati.
- (8) Lo studio preparatorio ha rivelato che i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW sono immessi sul mercato dell'Unione europea in grandi quantitativi e che il loro consumo energetico in fase di utilizzo rappresenta l'aspetto più rilevante dal punto di vista ambientale di tutte le fasi del ciclo di vita.
- (9) Lo studio preparatorio dimostra inoltre che il consumo di elettricità in fase di utilizzo è l'unico parametro di progettazione ecocompatibile significativo riguardante la progettazione dei prodotti di cui alla direttiva 2009/125/CE.
- (10) L'efficienza energetica dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW può essere migliorata utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l'acquisto e l'uso dei dispositivi.
- (11) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare i requisiti riguardanti l'efficienza energetica per i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW in tutta l'Unione, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento delle prestazioni ambientali di tali prodotti.
- (12) Non rientrano nel campo di applicazione i piccoli ventilatori mossi (indirettamente) da un motore elettrico tra 125 W e 3 kW che serve principalmente per altre funzioni. Ad esempio un ventilatore di piccole dimensioni per il raffreddamento del motore elettrico di una segatrice a catena non rientra nel campo di applicazione, anche se il motore della catena stessa (che muove anche il ventilatore) ha una potenza superiore a 15 W.
- (13) Occorre definire un calendario appropriato che permetta ai fabbricanti di riprogettare i prodotti e adeguare le linee di produzione. I tempi devono essere tali da evitare impatti negativi sulle forniture di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e devono tenere conto dell'incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.
- (14) Non è prevista una revisione del presente regolamento prima di quattro anni dalla sua entrata in vigore. La procedura di revisione può essere avviata prima se alla Commissione ne viene dimostrata la necessità. La revisione deve in particolare valutare la fissazione di requisiti tecnologici indipendenti, il potenziale di utilizzo dei motori a velocità variabile e la necessità del numero e della portata di deroghe nonché l'inclusione di ventilatori sotto una potenza elettrica di ingresso di 125 W.
- (15) Il consumo di energia elettrica dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW deve essere determinato con metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.
- (16) Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie in grado di ridurre l'impatto ambientale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW durante il loro ciclo di vita, con un risparmio annuale del consumo di energia elettrica stimato a 34 TWh, entro il 2020, rispetto ad uno scenario nel quale non venissero adottate misure.
- (17) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
- (18) Per agevolare il controllo della conformità, i fabbricanti devono essere invitati a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE.
- (19) Al fine di limitare ulteriormente l'impatto ambientale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, i fabbricanti devono fornire informazioni utili sullo smontaggio, sul riciclaggio o sullo smaltimento a fine vita.
- (20) Occorre individuare i parametri di riferimento per i tipi di ventilatori attualmente disponibili caratterizzati da un'elevata efficienza energetica. Questo permetterà di assicurare un'ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, facilitando ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo di energia.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

collocato al di fuori del flusso di gas, è inferiore a -40°C ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- iii) con una tensione di alimentazione $> 1\,000\text{ V AC}$ o $> 1\,500\text{ V DC}$;

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio o mettere in servizio ventilatori, anche integrati in altri prodotti connessi all'energia come quelli disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE.

2. Il presente regolamento non si applica a ventilatori integrati in:

- i) prodotti con un unico motore elettrico di 3 kW o meno dove il ventilatore è fissato sullo stesso albero utilizzato per muovere la funzionalità principale;
- ii) asciugabiancheria e lavatrici con asciugabiancheria incorporato di potenza elettrica di ingresso $\leq 3\text{ kW}$;
- iii) cappe da cucina di potenza elettrica di ingresso totale massima $< 280\text{ W}$ attribuibile ai ventilatori.

3. Il presente regolamento non si applica a ventilatori che sono:

- a) progettati specificamente per funzionare in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) progettati per funzionare solo in casi di emergenza, per brevi periodi, con riferimento alle norme di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE del Consiglio ⁽²⁾;
- c) progettati specificamente per funzionare:
 - i) a) quando le temperature di esercizio del gas circolante superano i 100°C ;
 - b) quando la temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso di gas, supera i 65°C ;
 - ii) quando la temperatura media annua del gas circolante e/o la temperatura ambiente di esercizio del motore, se

- iv) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive;

- d) immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2015 in sostituzione di ventilatori identici integrati in prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013;

eccetto quando l'imballaggio, l'informazione del prodotto e la documentazione tecnica devono indicare chiaramente in merito alle lettere a), b) e c), che il ventilatore verrà utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato e in merito alla lettera d) i prodotti ai quali è destinato.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si intende per:

- 1) «ventilatore»: un apparecchio a pale rotanti utilizzato per mantenere un flusso continuo di gas, solitamente aria, il cui lavoro per unità di massa non supera 25 kJ/kg , e che:
 - è progettato per essere utilizzato con o è fornito di un motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW ($\geq 125\text{ W}$ e $\leq 500\text{ kW}$) per azionare il girante al suo punto di efficienza energetica ottimale,
 - è un ventilatore assiale, centrifugo, a flusso incrociato o misto,
 - può essere dotato o meno di un motore quando viene immesso in commercio o in servizio;
- 2) «girante»: è la parte del ventilatore che fornisce l'energia al flusso di gas ed è chiamata anche «pala del ventilatore»;
- 3) «ventilatore assiale»: un ventilatore che spinge il gas nella direzione assiale verso l'asse di rotazione di una o più ventole con un movimento tangenziale a mulinello creato dal girante. Il ventilatore assiale può essere dotato o meno di un contenitore cilindrico, di palette di guida di ingresso o uscita o di un pannello o anello accessibile;

⁽¹⁾ GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 40 del 11.2.1989, pag. 12.

- 4) «palette di guida di ingresso»: sono palette posizionate davanti al girante per guidare il flusso di gas verso quest'ultimo e che possono essere regolabili o meno;
- 5) «palette di guida di uscita»: sono palette posizionate dietro il girante per guidare il flusso di gas lontano dal girante e che possono essere regolabili o meno;
- 6) «pannello accessibile»: un pannello con un'apertura nella quale si trova il ventilatore e che gli permette di essere fissato ad altre strutture;
- 7) «anello accessibile»: un anello con un'apertura nella quale si trova il ventilatore e che gli permette di essere fissato ad altre strutture;
- 8) «ventilatore centrifugo»: un ventilatore nel quale il gas entra nel girante in direzione essenzialmente assiale ed esce in direzione perpendicolare a tale asse. Il girante può avere uno o due ingressi e può avere o non avere un contenitore;
- 9) «ventilatore a pale radiali centrifugo»: ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è radiale rispetto all'asse di rotazione;
- 10) «ventilatore centrifugo a pale curve in avanti»: ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è inclinata in avanti rispetto alla direzione di rotazione;
- 11) «ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore»: ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è inclinata all'indietro rispetto alla direzione di rotazione e che non ha un contenitore;
- 12) «contenitore»: un involucro attorno al girante che guida il flusso di gas verso, attraverso e dal girante;
- 13) «ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore»: ventilatore centrifugo con un girante nel quale la direzione verso l'esterno delle pale alla periferia è inclinata all'indietro rispetto alla direzione di rotazione e che è dotato di un contenitore;
- 14) «ventilatore a flusso incrociato»: ventilatore nel quale il percorso del gas attraverso il girante avviene secondo una direzione essenzialmente ad angolo retto rispetto al suo asse sia in entrata che in uscita alla sua periferia;
- 15) «ventilatore a flusso misto»: un ventilatore nel quale il percorso del gas attraverso il girante è intermedio tra il percorso dell'aria nei ventilatori di tipo centrifugo e assiale;
- 16) «per brevi periodi»: il funzionamento di un motore a carico costante, non sufficientemente lungo per raggiungere l'equilibrio termico;
- 17) «ventilatore da ventilazione»: un ventilatore che non è utilizzato nei seguenti prodotti a consumo energetico:
- asciugabiancheria e lavatrici con asciugabiancheria incorporato di potenza elettrica di ingresso massima > 3 kW,
 - unità interne di condizionatori d'aria domestici e condizionatori per l'interno, di una potenza massima di uscita di aria condizionata ≤ 12 kW,
 - prodotti nel settore delle tecnologie dell'informazione;
- 18) «rapporto specifico» la pressione di ristagno misurata all'uscita del ventilatore divisa per la pressione di ristagno all'entrata al punto di efficienza energetica ottimale del ventilatore.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ventilatori sono definite nell'allegato I.
2. Ogni specifica di efficienza energetica per ventilatori dell'allegato I sezione 2 si applica secondo il seguente calendario:
 - a) prima fase: dal 1° gennaio 2013, i ventilatori di ventilazione non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 1;
 - b) seconda fase: dal 1° gennaio 2015, tutti i ventilatori non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 2.
3. I requisiti in materia di informazione sul prodotto per i ventilatori e le relative modalità di diffusione sono definiti nell'allegato I, sezione 3. I suddetti requisiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
4. Le specifiche di efficienza energetica dell'allegato I sezione 2 non si applicano ai ventilatori progettati per funzionare:
 - a) con un'efficienza energetica ottimale a 8 000 giri al minuto o più;
 - b) in applicazioni nelle quali il «rapporto specifico» è superiore a 1,11;
 - c) per il trasporto di sostanze non gassose in applicazioni industriali.

5. Per i ventilatori a doppio uso progettati per la ventilazione in condizioni normali e per l'utilizzo in casi di emergenza, per brevi periodi, per quanto riguarda le specifiche in materia di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE, i valori dei gradi di efficienza applicabili previsti nell'allegato I sezione 2, verranno ridotti del 10 % per la tabella 1 e del 5 % per la tabella 2.

6. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all'allegato II.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione per la valutazione della conformità di cui all'allegato V della stessa direttiva.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Articolo 6

Parametri indicativi di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i ventilatori più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato IV.

Articolo 7

Riesame

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a una sua revisione e presenta i risultati della revisione al forum consultivo. La revisione valuta in particolare la fattibilità della riduzione del numero di tipi di ventilatori allo scopo di rafforzare la concorrenza per motivi di efficienza energetica per ventilatori che svolgono una funzione comparabile. La revisione riguarda anche la possibilità di ridurre la portata delle deroghe, incluse quelle concesse per i ventilatori a doppio uso.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI VENTILATORI

1. Definizioni ai fini dell'allegato I

- 1) «Categoria di misura» prova, misura o disposizione d'uso che definisce le condizioni di ingresso e uscita del ventilatore sottoposto alla prova;
- 2) «categoria di misura A» configurazione nella quale il ventilatore viene misurato a condizioni di ingresso e di uscita libere;
- 3) «categoria di misura B» configurazione nella quale il ventilatore viene misurato con ingresso libero e con un condotto applicato all'uscita;
- 4) «categoria di misura C» configurazione nella quale il ventilatore viene misurato con un condotto applicato all'ingresso e in condizioni di uscita libere;
- 5) «categoria di misura D» configurazione nella quale il ventilatore viene misurato con un condotto applicato all'ingresso e all'uscita;
- 6) «categoria di efficienza» forma di energia in uscita dal ventilatore per stabilirne l'efficienza, statica o totale, ove
 - a) «pressione statica del ventilatore» (p_{st}) indica la potenza aeraulica del ventilatore nell'equazione relativa all'efficienza statica del ventilatore; e
 - b) «pressione totale del ventilatore» (p_t) indica la potenza aeraulica del ventilatore nell'equazione relativa all'efficienza totale;
- 7) «efficienza statica»: l'efficienza energetica di un ventilatore, basata sulla misurazione della «pressione statica del ventilatore» (p_{st});
- 8) «pressione statica del ventilatore» (p_{st}): la pressione totale (p_t) del ventilatore meno la pressione dinamica corretta dal fattore Mach;
- 9) «pressione di ristagno» la pressione misurata in un punto di un flusso di gas se portato a velocità nulla mediante trasformazione isoentropica;
- 10) «pressione dinamica» la pressione calcolata a partire dal tasso di flusso di massa, dalla densità media del gas all'uscita dal ventilatore e dalla superficie di uscita del ventilatore;
- 11) «fattore Mach» fattore di correzione applicato alla pressione dinamica su un punto, definito come la pressione di ristagno meno la pressione rispetto alla pressione di zero assoluto esercitata su un punto a velocità nulla rispetto al gas ambiente e diviso per la pressione dinamica;
- 12) «efficienza totale» l'efficienza energetica di un ventilatore, basata sulla misurazione della «pressione totale del ventilatore» (p_t);
- 13) «pressione totale del ventilatore» (p_t): la differenza tra la pressione di ristagno all'uscita del ventilatore e la pressione di ristagno all'ingresso del ventilatore;
- 14) «grado di efficienza» si tratta di un parametro nel calcolo dell'efficienza energetica obiettivo di un ventilatore di potenza elettrica specifica di ingresso al suo punto di efficienza energetica ottimale (espresso come parametro «N» nel calcolo dell'efficienza energetica del ventilatore);
- 15) l'«efficienza energetica obiettivo» (η_{target}): l'efficienza energetica minima che un ventilatore deve raggiungere per soddisfare le specifiche e che si basa sulla sua potenza elettrica di ingresso al punto di efficienza energetica ottimale, dove η_{target} è il valore di uscita ottenuto dall'equazione appropriata alla sezione 3 dell'allegato II, utilizzando l'intero N del grado di efficienza (Allegato I, sezione 2, tabelle 1 e 2) e la potenza elettrica di ingresso $P_{e(d)}$ del ventilatore espresso in kW al suo punto di efficienza energetica ottimale nella formula applicabile all'efficienza energetica;
- 16) «variante di velocità» un convertitore elettronico di potenza integrato — o che funziona come un sistema unico — con il motore e il ventilatore, che adatta continuamente l'energia elettrica fornita al motore elettrico per controllare la potenza meccanica di uscita del motore secondo la velocità di coppia caratteristica del carico (azionato dal motore), esclusi controllori di tensione variabile ove varia solo la tensione fornita al motore;
- 17) efficienza complessiva: può essere «efficienza statica» o «efficienza totale», a seconda dei casi.

2. Specifiche di efficienza energetica dei ventilatori

Le tabelle 1 e 2 riportano le specifiche minime per l'efficienza energetica dei ventilatori.

Tabella 1

Specifiche minime di efficienza energetica per i ventilatori — Prima fase dal 1° gennaio 2013

Tipo di ventilatori	Categoria di misura (A-D)	Categoria di efficienza (statica o totale)	Intervallo di potenza P in kW	Efficienza energetica obiettivo	Grado di efficienza (N)
Ventilatore assiale	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	36
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	50
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
Ventilatore centrifugo a pale curve in avanti e ventilatore centrifugo a pale radiali	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	37
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	42
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
Ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	58
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	58
			$10 \leq P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	61
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore a flusso misto	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	47
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	58
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore a flusso incrociato	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 1,14 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	13
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = N$	

Tabella 2

Specifiche minime di efficienza energetica per i ventilatori - Seconda fase dal 1° gennaio 2015

Tipo di ventilatori	Categoria di misura (A-D)	Categoria di efficienza (statica o totale)	Intervallo di potenza P in kW	Efficienza energetica obiettivo	Grado di efficienza (N)
Ventilatore assiale	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	40
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	58
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	

Tipo di ventilatori	Categoria di misura (A-D)	Categoria di efficienza (statica o totale)	Intervallo di potenza P in kW	Efficienza energetica obiettivo	Grado di efficienza (N)
Ventilatore centrifugo a pale curve in avanti e ventilatore centrifugo a pale radiali	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	44
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	49
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$	
Ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	62
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	61
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	64
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore a flusso misto	A, C	statica	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	50
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	62
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	
Ventilatore a flusso incrociato	B, D	totale	$0,125 \leq P \leq 10$	$\eta_{\text{target}} = 1,14 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	21
			$10 < P \leq 500$	$\eta_{\text{target}} = N$	

3. Requisiti in materia di informazione di prodotto per i ventilatori

- Le informazioni sui ventilatori definite ai punti da 2(1) a 2(14) devono comparire, in maniera visibile:
 - nella documentazione tecnica dei ventilatori;
 - nei siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti di ventilatori.
- Devono comparire le seguenti informazioni:
 - efficienza complessiva (η), arrotondata al primo decimale;
 - categoria di misura utilizzata per stabilire l'efficienza energetica (A-D);
 - categoria di efficienza (statica o totale);
 - grado di efficienza al punto di efficienza energetica ottimale;
 - se il calcolo dell'efficienza del ventilatore presuppone l'utilizzo di un variatore di velocità e se, in questo caso, il variatore di velocità sia integrato nel ventilatore o debba essere installato assieme a quest'ultimo;
 - anno di costruzione;
 - nome del fabbricante o marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese e sede del fabbricante;
 - numero di modello del prodotto;
 - valore nominale della potenza all'ingresso del motore (kW), tasso e pressione di flusso al punto di efficienza energetica ottimale;
 - giri al minuto al punto di efficienza energetica ottimale;

- 11) il «rapporto specifico»;
 - 12) informazioni utili per facilitare lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;
 - 13) informazioni utili per minimizzare l'impatto sull'ambiente e garantire una durata ottimale per quanto riguarda l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del ventilatore;
 - 14) descrizione di ulteriori elementi utilizzati per stabilire l'efficienza energetica del ventilatore, come condotti, che non vengono descritti nella categoria di misura e non sono forniti con il ventilatore.
3. Le informazioni contenute nella documentazione tecnica devono essere fornite secondo l'ordine di presentazione dei punti da 2(1) a 2(14). Non è necessario utilizzare la formula esatta ripresa nell'elenco. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, cifre o simboli.
4. Le informazioni di cui ai punti 2(1), 2(2), 2(3), 2(4) e 2(5) devono essere iscritte in modo permanente sopra o vicino alla targhetta del ventilatore e per il punto 2(5) deve essere utilizzata una delle seguenti formulazioni, a seconda del caso:
- «Con questo ventilatore è necessario installare un variatore di velocità»,
 - «In questo ventilatore è incorporato un variatore di velocità».
5. Nel manuale di istruzioni i fabbricanti forniscono informazioni sulle precauzioni particolari da prendere durante il montaggio, l'installazione o la manutenzione. Se il punto 2(5) dei requisiti di informazione del prodotto indica che con il ventilatore deve essere installato un variatore di velocità, i fabbricanti devono precisare nei dettagli le caratteristiche del variatore di velocità per garantire l'utilizzo ottimale dopo il montaggio.
-

ALLEGATO II

MISURE E CALCOLI

1. Definizioni ai fini dell'allegato II

- 1) «Portata volumetrica all'ingresso» (q): il volume di gas che transita attraverso il ventilatore per unità di tempo (in m^3/s) e viene calcolato sulla base della massa di gas mossa dal ventilatore (in kg/s) divisa per la densità di tale gas all'ingresso del ventilatore (in kg/m^3);
- 2) «fattore di compressibilità»: grandezza adimensionale che descrive il grado di compressibilità che il flusso di gas sperimenta durante la prova e viene calcolata come il rapporto del lavoro meccanico effettuato dal ventilatore sul gas rispetto al lavoro che verrebbe effettuato su un fluido incompressibile con la stessa massa, densità di entrata e rapporto di pressione, tenendo conto della pressione del ventilatore come «pressione totale» (k_p) o «pressione statica» (k_{ps});
- 3) k_{ps} : coefficiente di compressibilità ai fini del calcolo della potenza statica del ventilatore;
- 4) k_p : coefficiente di compressibilità ai fini del calcolo della potenza totale del ventilatore;
- 5) «montaggio finale»: montaggio finito o eseguito sul posto di un ventilatore che contiene tutti gli elementi per convertire l'energia elettrica in potenza senza la necessità di aggiungere altre parti o componenti;
- 6) «montaggio non definitivo»: montaggio di parti del ventilatore, consistente almeno del girante, che necessita di uno o più componenti forniti dall'esterno, per poter essere in grado di convertire l'energia elettrica in potenza aeraulica del ventilatore;
- 7) «trazione diretta»: dispositivo di trazione per un ventilatore nel quale il girante è fissato all'albero motore, sia direttamente o con accoppiamento coassiale e dove la velocità del girante è identica alla velocità di rotazione del motore;
- 8) «trasmissione»: dispositivo di trazione per un ventilatore non a «trazione diretta» secondo la definizione che precede. Tali dispositivi possono comprendere trasmissioni che utilizzano a cinghia, con scatola di trasmissione o accoppiamento a scorrimento (slipping coupling);
- 9) «dispositivo di trazione a bassa efficienza»: trasmissione che utilizza una cinghia di larghezza tre volte inferiore all'altezza o che utilizza altre forme di trasmissione diverse da un «dispositivo ad alta efficienza»;
- 10) «dispositivo di trazione ad alta efficienza»: trasmissione che utilizza una cinghia di larghezza almeno tre volte superiore all'altezza, una cinghia dentata o che utilizza meccanismi dentati.

2. Metodo di misura

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile, che tenga conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati aventi un basso grado di incertezza; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Metodo di calcolo

La metodologia per il calcolo dell'efficienza energetica di un ventilatore specifico si basa sul rapporto tra potenza aeraulica ed energia elettrica fornita al motore, mentre la potenza aeraulica del ventilatore è il prodotto della portata di gas e della differenza di pressione attraverso il ventilatore. La pressione può essere la pressione statica o totale, vale a dire la somma della pressione statica e dinamica che dipende dalla categoria di misura e di efficienza.

3.1 Quando il ventilatore è fornito come «montaggio finale», misurare la potenza aeraulica e la potenza elettrica di ingresso del ventilatore nel suo punto di efficienza energetica ottimale:

- a) se il ventilatore non contiene un variatore di velocità, calcolare l'efficienza complessiva utilizzando la seguente equazione:

$$\eta_e = P_{u(s)} / P_e$$

dove:

η_e è l'efficienza complessiva;

$P_{u(s)}$ è la potenza aeraulica del ventilatore, determinata secondo il punto 3.3, del ventilatore quando opera al suo punto di efficienza energetica ottimale;

P_e è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al motore del ventilatore quando quest'ultimo funziona al suo punto di efficienza energetica ottimale.

b) Quando il ventilatore comprende un variatore di velocità, calcolare l'efficienza utilizzando la seguente equazione:

$$\eta_e = (P_{u(s)} / P_{ed}) C_c$$

dove:

η_e è l'efficienza complessiva;

$P_{u(s)}$ è la potenza aeraulica del ventilatore, determinata secondo il punto 3.3, del ventilatore quando opera al suo punto di efficienza energetica ottimale;

P_{ed} è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al variatore di velocità del ventilatore quando quest'ultimo funziona al suo punto di efficienza energetica ottimale.

C_c è un fattore di compensazione parziale del carico, calcolato come segue:

— per un motore con variatore di velocità e $P_{ed} \geq 5$ kW, $C_c = 1,04$

— per un motore con variatore di velocità e $P_{ed} < 5$ kW, $C_c = -0,03 \ln(P_{ed}) + 1,088$.

3.2. Quando il ventilatore viene fornito come «montaggio non definitivo», l'efficienza complessiva del ventilatore viene calcolata al punto di efficienza energetica ottimale del girante, utilizzando l'equazione seguente:

$$\eta_e = \eta_r \cdot \eta_m \cdot \eta_T \cdot C_m \cdot C_c$$

dove:

η_e è l'efficienza complessiva;

η_r è l'efficienza del girante del ventilatore secondo $P_{u(s)} / P_a$,

dove:

$P_{u(s)}$ è la potenza aeraulica del ventilatore al punto di efficienza energetica ottimale per il girante e secondo il punto 3.3 infra;

P_a è la potenza all'albero del ventilatore al punto di efficienza energetica ottimale del girante;

η_m è l'efficienza nominale del motore a norma del regolamento (UE) n. 640/2009 quando sia applicabile. Se il motore non rientra nel regolamento (UE) n. 640/2009 o se il motore non viene fornito viene calcolato per difetto un η_m per il motore che utilizza i seguenti valori:

— se la potenza elettrica di ingresso raccomandata «Pe» è $\geq 0,75$ kW,

$$\eta_m = 0,000278(x^3) - 0,019247(x^2) + 0,104395x + 0,809761$$

dove $x = \lg(P_e)$

e P_e è il valore definito al punto 3.1.(a);

— se la potenza elettrica di ingresso raccomandata P_e è $< 0,75$ kW,

$$\eta_m = 0,1462 \ln(P_e) + 0,8381$$

e P_e è il valore definito al punto 3.1.(a), dove la potenza elettrica di ingresso P_e raccomandata dal fabbricante del ventilatore deve essere sufficiente per permettere al ventilatore di raggiungere il suo punto di efficienza energetica ottimale, tenendo conto delle perdite causate dai sistemi di trasmissione, se applicabili;

η_T è l'efficienza del dispositivo di trazione per il quale devono essere utilizzati i seguenti valori per difetto:

— per la trazione diretta $\eta_T = 1,0$

— se la trasmissione è un dispositivo a bassa efficienza secondo la definizione di cui al punto 9 e

— $P_a \geq 5$ kW, $\eta_T = 0,96$ o

— $1 \text{ kW} < P_a < 5 \text{ kW}$, $\eta_T = 0,0175 * P_a + 0,8725$ o

— $P_a \leq 1 \text{ kW}$, $\eta_T = 0,89$

— se la trasmissione è un dispositivo ad alta efficienza secondo la definizione di cui al punto 10 e

— $P_a \geq 5 \text{ kW}$, $\eta_T = 0,98$ o

— $1 \text{ kW} < P_a < 5 \text{ kW}$, $\eta_T = 0,01 * P_a + 0,93$ o

— $P_a \leq 1 \text{ kW}$, $\eta_T = 0,94$

C_m è il fattore di compensazione per la messa insieme (matching) di componenti = 0,9;

C_c è il fattore di compensazione parziale del carico:

— per un motore senza variatore di velocità $C_c = 1,0$

— per un motore con variatore di velocità e $P_{ed} \geq 5$ kW, $C_c = 1,04$

— per un motore con variatore di velocità e $P_{ed} < 5$ kW, $C_c = -0,03 \ln(P_{ed}) + 1,088$.

3.3 La potenza aeraulica del ventilatore, $P_{u(s)}$ (kW), è calcolata secondo il metodo di prova della categoria di misura scelto dal fornitore del ventilatore:

- quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura A, viene utilizzata la potenza aeraulica statica del ventilatore P_{us} ottenuta dall'equazione $P_{us} = q \cdot p_{sf} \cdot k_{ps}$;
- quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura B, viene utilizzata la potenza aeraulica del ventilatore P_u ottenuta dall'equazione $P_u = q \cdot p_f \cdot k_p$;
- quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura C, viene utilizzata la potenza aeraulica statica del ventilatore P_{us} ottenuta dall'equazione $P_{us} = q \cdot p_{sf} \cdot k_{ps}$;
- quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura D, viene utilizzata la potenza aeraulica del ventilatore P_u ottenuta dall'equazione $P_u = q \cdot p_f \cdot k_p$.

4. Metodologia per il calcolo dell'efficienza energetica obiettivo

L'efficienza energetica obiettivo è l'efficienza energetica che un ventilatore di un determinato tipo deve raggiungere per conformarsi alle specifiche stabilite nel presente regolamento (espressa in punti percentuali). L'efficienza energetica obiettivo viene calcolata secondo formule di efficienza che comprendono la potenza elettrica di ingresso, $P_{e(d)}$ e il grado di efficienza minimo definito all'allegato I. L'intervallo di potenza completo è coperto da due formule: una per i ventilatori con una potenza elettrica di ingresso da 0,125 kW fino a 10 kW inclusi e l'altra per i ventilatori sopra i 10 kW e fino a 500 kW inclusi.

Vi sono tre serie di tipi di ventilatori per i quali sono state sviluppate formule di efficienza energetica destinate a riflettere le diverse caratteristiche dei vari tipi di ventilatori.

4.1. L'efficienza energetica obiettivo per ventilatori assiali, ventilatori centrifughi a pale curve in avanti e ventilatori centrifughi a pale radiali (ventilatore assiale all'interno) viene calcolata utilizzando le equazioni seguenti:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW	Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW
$\eta_{target} = 2,74 \cdot \ln(P) - 6,33 + N$	$\eta_{target} = 0,78 \cdot \ln(P) - 1,88 + N$

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso $P_{e(d)}$ e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

4.2. L'efficienza energetica obiettivo per ventilatori centrifughi a pale rovesce senza contenitore, ventilatori centrifughi a pale rovesce con contenitore e ventilatori a flusso misto viene calcolata utilizzando le equazioni seguenti:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW	Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW
$\eta_{target} = 4,56 \cdot \ln(P) - 10,5 + N$	$\eta_{target} = 1,1 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso $P_{e(d)}$ e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

4.3. L'efficienza energetica obiettivo per i ventilatori a flusso incrociato viene calcolata utilizzando le seguenti equazioni:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW	Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW
$\eta_{target} = 1,14 \cdot \ln(P) - 2,6 + N$	$\eta_{target} = N$

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso $P_{e(d)}$ e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

5. Applicare l'efficienza energetica obiettivo

L'efficienza complessiva del ventilatore η_e calcolata secondo il metodo appropriato indicato nella sezione 3 dell'allegato II deve essere pari o superiore al valore obiettivo η_{target} stabilito dal grado di efficienza per soddisfare le specifiche di efficienza energetica minime.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI VERIFICA A FINI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato I.

1. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
 2. Il modello viene considerato conforme alle disposizioni contenute nel presente regolamento se l'efficienza complessiva del ventilatore (η_e) è almeno pari all'efficienza energetica obiettivo *0,9 calcolata utilizzando le formule dell'allegato II (sezione 3) e i gradi di efficienza applicabili dell'allegato I.
 3. Se non viene raggiunto il risultato di cui al punto:
 - nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità all'anno, il modello viene considerato non conforme al presente regolamento;
 - nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità all'anno, l'autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari.
 4. Il modello viene considerato conforme alle disposizioni contenute nel presente regolamento se la media dell'efficienza complessiva del ventilatore (η_e) delle tre unità di cui al punto 3 è almeno pari all'efficienza energetica obiettivo *0,9 utilizzando le formule dell'allegato II (sezione 3) e i gradi di efficienza applicabili dell'allegato I.
 5. Se i risultati di cui al punto 4 non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme al presente regolamento.
-

ALLEGATO IV

PARAMETRI DI RIFERIMENTO INDICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Al momento dell'adozione del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i ventilatori è quella indicata alla tabella 1. Questi parametri di riferimento possono non essere sempre raggiungibili in tutte le applicazioni o per l'intero intervallo di potenza indicato dal regolamento.

Tabella 1

Parametri di riferimento indicativi per ventilatori

Tipo di ventilatori	Categoria di misura (A-D)	Categoria di efficienza (statica o totale)	Grado di efficienza
Ventilatore assiale	A, C	statica	65
	B, D	totale	75
Ventilatore centrifugo a pale curve in avanti e ventilatore centrifugo a pale radiali	A, C	statica	62
	B, D	totale	65
Ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore	A, C	statica	70
Ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore	A, C	statica	72
	B, D	totale	75
Ventilatore a flusso misto	A,C	statica	61
	B,D	totale	65
Ventilatore a flusso incrociato	B, D	totale	32

REGOLAMENTO (UE) N. 328/2011 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2011****recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Campo di applicazione**

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

Le statistiche europee delle cause di decesso riguardano tutti i decessi e i nati morti registrati in ciascuno Stato membro, con distinzione tra residenti e non residenti.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per determinare i dati e i metadati da trasmettere sulle cause di decesso di cui all'allegato III di tale regolamento nonché per determinare i periodi di riferimento e gli intervalli di tempo per la trasmissione dei dati.
- (3) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽³⁾.
- (4) È stata effettuata e valutata un'analisi del rapporto costo/benefici, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

- a) «decesso», la scomparsa permanente di ogni segno di vita in qualsiasi momento successivo alla nascita in vita (cessazione postnatale delle funzioni vitali senza possibilità di rianimazione). Questa definizione non comprende i nati morti;
- b) «nato morto», la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari;
- c) «età gestazionale», la durata della gestazione, misurata dal primo giorno dell'ultimo periodo mestruale regolare. L'età gestazionale è espressa in numero di giorni completi o di settimane complete;
- d) «decesso neonatale», il decesso di un nato vivo che sopravviene nel corso dei primi 28 giorni completi di vita (giorni 0-27);
- e) «parità», il numero di nati vivi o nati morti anteriori (0, 1, 2, 3 o più nati vivi o nati morti anteriori);
- f) «altri decessi», i decessi che sopravvivono dopo il periodo del decesso neonatale, ossia dopo il ventottesimo giorno completo di vita;

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

g) «causa iniziale del decesso», la malattia o il traumatismo che ha avviato il concatenamento di eventi morbosi che conduce direttamente alla morte o le circostanze dell'incidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale;

h) «residente», residente abituale nel luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, non considerando le assenze temporanee per svaghi, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

Sono considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione soltanto le persone:

i) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o

ii) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno.

Se le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possono essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.

Articolo 3

Dati richiesti

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle variabili figurante nell'allegato. Se possibile, sono comprese le statistiche dei decessi dei residenti deceduti all'estero.

Per i nati morti è applicato almeno uno dei tre criteri di rilevazione, nel seguente ordine: 1) peso alla nascita; 2) età gestazionale; 3) lunghezza vertice-tallone. La rilevazione dei dati è limitata ai seguenti gruppi:

a) peso alla nascita da 500 g a 999 g o, se il peso alla nascita non è pertinente, età gestazionale da 22 a 27 settimane compiute o, se nessuno dei due criteri è pertinente, lunghezza vertice-tallone da 25 a 34 cm (variabile 9);

b) peso alla nascita di 1 000 g o più o, se il peso alla nascita non è pertinente, età gestazionale superiore a 27 settimane compiute o, se nessuno dei due criteri è pertinente, lunghezza vertice-tallone di 35 cm o più (variabile 10).

Articolo 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati nel presente regolamento entro i 24 mesi seguenti l'anno di riferimento.

Il primo anno di riferimento è il 2011.

Articolo 5

Metadati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) informazioni pertinenti, in particolare sulle differenze nazionali per quanto riguarda le definizioni, la copertura dei dati, la revisione e gli aggiornamenti della classificazione internazionale delle malattie (ICD) utilizzati e i sistemi di codifica automatica, nonché informazioni sulla selezione e sulla modificazione della causa iniziale del decesso.

Articolo 6

Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat)

Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati o i microdati (definitivi, convalidati e accettati) e i metadati richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat per mezzo di un punto di ingresso unico.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

Variabili	Residenti			Non residenti deceduti nel paese dichiarante		
	Nati morti	Decessi neonatali	Altri decessi	Nati morti	Decessi neonatali	Altri decessi
1) Anno del decesso (data di occorrenza)	C	C	C	C	C	C
2) Sesso	V	C	C	V	C	C
3) Causa iniziale del decesso ICD (4 cifre)	V	C	C	V	C	C
4) Età (0 giorni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni, 7-27 giorni, 28-365 giorni, 1 anno, 2, 3, 4, 5-9, ... 85-89, ... 105+)	X	C	C	X	C	C
5) Paese di occorrenza	V	C	C	V	C	C
6) Regione di occorrenza (NUTS 2)	V	C (*)	C (*)	V	C	C
7) Regione di residenza (NUTS 2)/Regione di residenza della madre (NUTS 2)	V	C	C	V	V	V
8) Paese di residenza/Paese di residenza della madre	X	X	X	V	C	C
9) Nati morti — Primo gruppo — peso alla nascita da 500 g a 999 g o, se non pertinente, — età gestazionale da 22 a 27 settimane compiute o, se entrambi non pertinenti, — lunghezza vertice-tallone da 25 a 34 cm.	V	X	X	V	X	X
10) Nati morti — Secondo gruppo — peso alla nascita di 1 000 g o più o, se non pertinente, — età gestazionale superiore a 27 settimane compiute o, se entrambi non pertinenti, — lunghezza vertice-tallone di 35 cm o più.	V	X	X	V	X	X
11) Età della madre per classe di età (meno di 15 anni, poi classi di 5 anni fino a 49 anni e 50 anni o più)	V	V	X	V	V	X
12) Parità	V	V	X	V	V	X

NB: C = obbligatorio; V = facoltativo; X = non pertinente.

(*) Facoltativo per i residenti deceduti all'estero.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2011 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	61,9
	JO	71,2
	MA	51,5
	TN	104,8
	TR	92,5
	ZZ	76,4
0707 00 05	EG	158,2
	TR	144,9
	ZZ	151,6
0709 90 70	MA	85,6
	TR	123,5
	ZA	28,9
	ZZ	79,3
0805 10 20	EG	63,1
	IL	76,5
	MA	53,1
	TN	47,6
	TR	73,3
	US	49,1
	ZZ	60,5
0805 50 10	TR	52,7
	ZZ	52,7
0808 10 80	AR	96,2
	BR	81,9
	CA	107,4
	CL	90,7
	CN	104,9
	MK	50,2
	US	165,6
	UY	76,4
	ZA	83,9
	ZZ	95,2
0808 20 50	AR	96,4
	CL	106,2
	CN	67,7
	US	174,8
	ZA	102,3
	ZZ	109,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2011

che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 2068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell'allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microorganismi, quali *Salmonella* e *Mycoplasma*, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione.
- (2) L'esperienza acquisita nell'applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all'allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell'industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova.
- (3) Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell'allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il *Mycoplasma*, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell'Ufficio internazionale

delle epizootie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie.

- (4) L'allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella.
- (5) Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l'influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾ stabilisce le norme per garantire l'adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all'allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall'azienda alimentare d'origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE.
- (7) L'allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

- (8) Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *Salmonella enteritidis* e di *Salmonella typhimurium* nei tacchini ⁽¹⁾ le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1° gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all'allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) il capitolo II è così modificato:

i) alla sezione A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Le uova sono:

i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

ii) pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

iii) confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.»;

ii) alla sezione B, punto 2, lettera e), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine.»;

b) i capitoli III e IV sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A. Infezioni da *Salmonella pullorum* ⁽ⁱ⁾, *Salmonella gallinarum* ⁽ⁱⁱ⁾ e *Salmonella arizonae* ⁽ⁱⁱⁱ⁾

1. Specie interessate:

a) *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;

b) *Salmonella arizonae*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (*).

b) I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (**).

c) Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) (***) (****).

d) Quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae* mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici.

- e) L'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.
- f) I campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami.
- g) Le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella enteritidis*, qualora esso sia impiegato (*). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

(*) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(**) Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile di *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*.

(***) Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(****) La *Salmonella pullorum* e la *Salmonella gallinarum* non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MRSV) utilizzato per la sorveglianza della *Salmonella* spp. zoonotica nell'Unione.

(*****) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.

B. Infezioni da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma meleagridis*

1. Specie interessate:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*: galline e tacchini;
- b) *Mycoplasma meleagridis*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

- a) La presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata.
- b) I campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di *Mycoplasma meleagridis*, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.
- c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma gallisepticum* o del *Mycoplasma meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

(ⁱ) Con *Salmonella pullorum* si intende *Salmonella enterica*, subspecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *pullorum*.

(ⁱⁱ) Con *Salmonella gallinarum* si intende *Salmonella enterica*, subspecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *gallinarum*.

(ⁱⁱⁱ) Con *Salmonella arizonae* si intende *Salmonella enterica* subspecie *arizonae* sierogruppo K (O18) *arizonae*.

CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:
 - a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
 - b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,
se:
 - si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,
 - lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,
 - un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
 - c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis* faccia sospettare la presenza di un'infezione;
 - d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
 2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:
 - a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*;
 - c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
 3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:
 - a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;
 - b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:
 - *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae*, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,
 - *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.»
- 2) l'allegato III è così modificato:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro.»
 - b) è aggiunto il seguente punto 3:

«3. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella:

 - a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;

b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:

- i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

(*) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.º;

3) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

CERTIFICATI VETERINARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE

(Modelli 1-6)

MODELLO 1

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 04.07			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐								
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO					
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice			I.29.					
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

UNIONE EUROPEA

Uova da cova

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:		
	a) soddisfano		
	(1) a seconda dei casi [le disposizioni degli articoli 6, 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]		
	(1) (2) oppure [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), dell'articolo 6, lettera b), e degli articoli 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];		
	(3) b) soddisfano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
	(4) c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni.../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
	d) provengono da pollame che:		
	(1) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
	(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].		
II.2. Attestato sanitario			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:			
(5) a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.			
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:			
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:			
(1) (6) a seconda dei casi [positivo;]			
(1) (6) oppure [negativo;]			
(5) b) e nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i> .			
II.3. Informazioni sanitarie supplementari			
(1) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.			
(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.			
(1) (7) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.			
Note			
Parte I:			
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).			
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.			
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.			
<i>Età:</i> indicare la data della raccolta.			

UNIONE EUROPEA

Uova da cova

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. de riferimento del certificato	II.b.
Parte II:		
(¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2. (³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (⁴) Compilare se pertinente. (⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini. (⁶) Se un risultato si rivelasse positivo per <i>Salmonella Infantis</i>, <i>Salmonella Virchow</i> o <i>Salmonella hadar</i> durante la vita dell'allevamento, indicarlo come positivo. (⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.		
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:	UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

MODELLO 2

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento	
			I.7.			
	I.8. Paese di origine Codice ISO		I.9. Regione di origine Codice		I.10. Paese di destinazione Codice ISO	
					I.11. Regione di destinazione Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro N. di riconoscimento			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐						
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso Codice ISO Codice Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO			
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice			I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità						

UNIONE EUROPEA

Pulcini di un giorno

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:		
	a) soddisfano:		
	⁽¹⁾ a seconda dei casi (i) [le disposizioni degli articoli 6, 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]		
	^{(1) (2)} oppure [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), dell'articolo 6, lettera b), e degli articoli 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];		
	^{(1) (3)} oppure (ii) [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]		
	^{(1) (2) (3)} oppure [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
	⁽⁴⁾ b) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
	⁽⁵⁾ c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
	⁽¹⁾ d) a seconda dei casi [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
	⁽¹⁾ oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in (data)].		
	e) provengono da pollame che:		
	⁽¹⁾ a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
	⁽¹⁾ oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)].		
	⁽⁶⁾ f) destinati a essere introdotti negli allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.		
	II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:		
	⁽⁷⁾ a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.		
	Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:		
	Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:		
	^{(1) (8)} a seconda dei casi [positivo;]		
	^{(1) (8)} oppure [negativo;]		
	⁽⁷⁾ b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i> .		

UNIONE EUROPEA

Pulcini di un giorno

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3.	Informazioni sanitarie supplementari		
(¹) (⁸) (¹) (¹)	II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda le misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità di un sottotipo diverso da H5N1.		
(¹)	II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.		
(¹) (⁹)	II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.		
Note			
Parte I:			
Casella I.6: Numero/i del certificato di polizia sanitaria che li accompagna.			
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).			
Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.			
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri			
<i>Età:</i> fornire la data di schiusa.			
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.			
<i>Numero di colli:</i> fornire il numero di scatole o di stie.			
Parte II:			
(¹)	Cancellare la dicitura non pertinente.		
(²)	Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.1 o II.3.2.		
(³)	Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto nella parte II dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. Tale informazione va trasmessa all'autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il sistema di informazione TRACES.		
(⁴)	Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		
(⁵)	Compilare se pertinente.		
(⁶)	Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.		
(⁷)	Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.		
(⁸)	Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i> : <i>Salmonella hadar</i> , <i>Salmonella virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i> . Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i> .		
(⁹)	Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:		UVL:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

MODELLO 3

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale					
			I.18. Descrizione della merce					
		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐								
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro				
				Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Numero di colli Quantità								

UNIONE EUROPEA

Pollame da riproduzione e da reddito

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: a) è conforme alle disposizioni degli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; (¹) b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (²) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (³) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (³) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. (⁴) e) il pollame da riproduzione è stato esaminato, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione. (³) f) le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per produrre uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: (⁵) a) proviene da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento: (³) (⁶) a seconda dei casi [positivo;] (³) (⁶) oppure [negativo;] (⁵) b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>. II.3. Informazioni sanitarie supplementari (¹) (⁷) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Parte I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39. Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. Identificazione: indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio. Parte II: (¹) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		

UNIONE EUROPEA

Pollame da riproduzione e da reddito

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
(²) Compilare se pertinente. (³) Cancellare la dicitura non pertinente. (⁴) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura. (⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini. (⁶) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>: <i>Salmonella hadar</i>, <i>Salmonella virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i>. Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i>. (⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.										
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale. <table><tbody><tr><td>Nome e cognome (in stampatello):</td><td>Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td>Unità veterinaria locale:</td><td>UVL:</td></tr><tr><td>Data:</td><td>Firma:</td></tr><tr><td>Timbro:</td><td></td></tr></tbody></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:									
Unità veterinaria locale:	UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

MODELLO 4

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.				
					I.7.				
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale				
					Stato membro				
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				
					N. di riconoscimento				
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
							I.20. Quantità		
	I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Ripopolamento ☐ Macellazione ☐ Animali da compagnia ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐									
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro					
				Codice ISO Codice Codice ISO Codice ISO					
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita				I.29.					
I.30.									
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità									

UNIONE EUROPEA

Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: (¹) a) a seconda dei casi [il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.] (¹) (²) oppure [i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.] (³) b) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (⁴) c) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui sopra soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. d) il pollame: (¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. e) i pulcini di un giorno: (¹) a seconda dei casi [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)]. f) il pollame da cui sono nati i pulcini di un giorno: (¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. g) il pollame da cui provengono le uova da cova: (¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: (⁵) (⁶) a) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:		

Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)

UNIONE EUROPEA

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹) (⁶) <i>a seconda dei casi</i> [positivo;] (¹) (⁶) <i>oppure</i> [negativo;] (⁵) (b) e, se il pollame da riproduzione, le uova da cova o i pulcini di un giorno sono destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>.		
II.3. Informazioni sanitarie supplementari (¹) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione. (¹) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione. (¹) (⁷) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../...UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.		
Note Parte I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39, 04.07. Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. <i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine. <i>Età:</i> fornire la data di raccolta (per le uova) e l'età approssimativa (per il pollame).		
Parte II: (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2. (³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (⁴) Compilare se pertinente. (⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo al pollame, ai pulcini di un giorno o alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini. (⁶) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>: <i>Salmonella hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> and <i>Salmonella Infantis</i>. Allevamenti di pollame da reddito <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i>. (⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. (⁸) Nel caso di produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003, deve essere eseguito un esame appropriato immediatamente prima della spedizione e vanno indicati la data e il risultato dell'esame. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale. Nome e cognome (in stampatello): Unità veterinaria locale: Data: Timbro: Qualifica e titolo: UVL: Firma:		

MODELLO 5

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Co-dice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per Macellazione ☐								
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: (¹) a) a seconda dei casi [[è conforme alle disposizioni degli articoli 11 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio] (¹) (²) oppure [è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), e all'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.] (³) b) è conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (⁴) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguardato (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (¹) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. (⁵) e) è conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: (⁶) è stato esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento: (¹) (⁷) a seconda dei casi [positivo;] (¹) (⁷) oppure [negativo;] II.3. Informazioni sanitarie supplementari (¹) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione. (¹) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione. (¹) (⁸) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Casella I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39. Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. Identificazione: indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio. Età: provide the fornire l'età approssimativa del pollame.		

UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II:		
(¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2. (³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (⁴) Compilare se pertinente. (⁵) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura. (⁶) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame destinato alla macellazione appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini. (⁷) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per la <i>Salmonella Enteritidis</i> e la <i>Salmonella Typhimurium</i> durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. (⁸) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.		
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:	UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

MODELLO 6

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Address Codice postale		N. di riconoscimento Stato membro			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale					
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
						I.20. Quantità		
	I.21.					I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.		
	I.25. Merce certificata per: Ripopolamento ☐							
	I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro			
Codice ISO Codice Numero del PIF				Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita				I.29.				
Codice ISO Codice								
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

UNIONE EUROPEA

Pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: a) è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; (1) b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (2) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (3) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. II.2. Informazioni sanitarie supplementari (3) II.2.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/605/CE della Commissione. (3) (4) II.2.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Parte I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39. Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. <i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine. <i>Età:</i> fornire l'età approssimativa del pollame. Parte II: (1) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (2) Compilare se pertinente. (3) Cancellare la dicitura non pertinente. (4) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o Ispettore ufficiale. Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: UVL: Data: Firma: Timbro:»			

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontaliere di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi

[notificata con il numero C(2011) 2067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/215/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

legata alla destinazione finale e alla durata di magazzinaggio delle partite durante il trasbordo presso il posto d'ispezione frontaliere di arrivo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 4,

(5) La durata è fissata in base a un periodo minimo e a un periodo massimo di magazzinaggio, da determinarsi secondo la procedura di cui alla direttiva 97/78/CE.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/78/CE dispone che gli Stati membri effettuino controlli veterinari sui prodotti di origine animale e su alcuni prodotti vegetali provenienti dai paesi terzi e introdotti nell'Unione, in conformità alla stessa direttiva. Essa stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedano affinché le partite di tali prodotti siano introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliere.

(6) La decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliere nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE ⁽²⁾, stabilisce attualmente i periodi minimo e massimo applicabili nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nell'Unione attraverso un altro posto d'ispezione frontaliere situato sullo stesso territorio o sul territorio di un altro Stato membro.

(2) L'articolo 9 della direttiva 97/78/CE indica le procedure da applicare al posto d'ispezione frontaliere d'introduzione per le partite che sono destinate ad essere importate nell'Unione attraverso un altro posto d'ispezione frontaliere, ma sono trasbordate al posto d'ispezione frontaliere d'introduzione, all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto dell'Unione.

(7) La decisione 2000/25/CE non è del tutto chiara per quanto riguarda la portata delle norme concernenti le partite trasbordate da un aereo a un altro o da una nave a un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, in transito verso un paese terzo senza un'altra sosta sul territorio dell'Unione o attraverso il territorio dell'Unione. Occorre quindi stabilire norme, nella presente decisione, per chiarire le disposizioni già contenute nella decisione 2000/25/CE, tra cui le norme sui periodi minimi pertinenti.

(3) L'articolo 11 della direttiva 97/78/CE riguarda le partite provenienti da un paese terzo e trasbordate al posto d'ispezione frontaliere di arrivo, all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto dell'Unione, ma che sono rispedite verso un altro paese terzo attraverso un altro posto d'ispezione frontaliere sul territorio dell'Unione o direttamente senza passare attraverso un altro posto d'ispezione frontaliere.

(8) Per salvaguardare la salute pubblica e animale è necessario che il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere d'introduzione riceva informazioni appropriate nel caso delle spedizioni di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE. Occorre quindi adottare norme sulle informazioni che l'interessato al carico deve fornire al momento dell'arrivo di una partita al posto d'ispezione frontaliere.

(4) Gli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE prevedono alcune deroghe alle norme generali sui controlli veterinari eseguiti presso il posto d'ispezione frontaliere d'introduzione. Tali deroghe hanno una portata diversa e sono

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

(9) I controlli veterinari delle partite trasbordate da una nave ad un'altra nello stesso porto e destinate all'importazione o al transito verso i paesi terzi, come previsto dagli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE, vanno effettuati dopo un periodo minimo di sette giorni.

(10) Per le partite trasbordate da una nave ad un'altra nello stesso porto al posto d'ispezione frontaliero di arrivo e rispediti direttamente verso un paese terzo senza un'altra sosta sul territorio dell'Unione, i rischi per la salute pubblica e animale nell'Unione sono ridotti, poiché il contatto delle partite con il territorio dell'Unione è limitato. In questi casi può essere opportuno estendere il periodo minimo di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE.

(11) L'estensione deve essere oggetto di garanzie appropriate da parte dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero di arrivo. In particolare, lo Stato membro deve impedire che tali partite siano trasportate verso un altro porto dell'Unione e provvedere affinché siano spedite direttamente in un paese terzo. Lo Stato membro deve inoltre fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le opportune informazioni su tali garanzie, ivi comprese informazioni sul sistema di monitoraggio, per garantire il rispetto dei termini e delle modalità del trasporto successivo verso una specifica destinazione, indicati nella notifica della partita.

(12) Inoltre, è importante precisare che le partite devono essere sottoposte a tutti i controlli veterinari indicati nella direttiva 97/78/CE dopo la scadenza dei periodi massimi stabiliti in tale decisione.

(13) Per motivi di chiarezza e coerenza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2000/25/CE e sostituirla con la presente decisione.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando a un posto d'ispezione frontaliero sono presentate partite per un successivo trasbordo, l'interessato al carico notifica al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero quanto segue:

- a) il tempo previsto per lo scarico della partita;
- b) il posto d'ispezione frontaliero di destinazione nell'Unione in caso di importazione o di transito attraverso l'Unione oppure il paese terzo di destinazione in caso di trasporto diretto verso un paese terzo;

c) l'ubicazione esatta della partita, se non è caricata direttamente sull'aereo o sulla nave verso la destinazione successiva;

d) il tempo previsto per il carico della partita sull'aereo o sulla nave diretti verso la successiva destinazione.

La notifica è effettuata al momento dell'arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Articolo 2

1. Il periodo minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:

a) 12 ore per gli aeroporti;

b) 7 giorni per i porti.

2. Il periodo massimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:

a) 48 ore per gli aeroporti;

b) 20 giorni per i porti.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, il periodo minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva è:

a) 12 ore per gli aeroporti;

b) 7 giorni per i porti.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della direttiva 97/78/CE, gli Stati membri possono estendere il periodo minimo di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo a 14 giorni, a condizione che:

a) le partite provengano da un paese terzo e siano destinate a un altro paese terzo senza un'altra sosta sui territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE;

b) le partite siano trasbordate da una nave ad un'altra presso il posto d'ispezione frontaliero all'interno della zona doganale dello stesso porto dell'Unione;

c) lo Stato membro interessato presenti alla Commissione e agli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, una giustificazione dettagliata in cui specifica che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare che le partite siano trasportate verso un altro porto dell'Unione invece di essere trasbordate direttamente verso un paese terzo.

Tali misure comprendono un sistema di monitoraggio per garantire il rispetto dei termini e della destinazione successiva indicati nella notifica di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Trascorso il periodo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la partita è sottoposta ai controlli d'identità e ai controlli materiali di cui all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione.

Articolo 5

La decisione 2000/25/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 31 marzo 2011

concernente la modifica dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/216/UE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in prosieguo «l'accordo», in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 3 dell'accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (3) L'Unione europea e la Confederazione svizzera conven-gono di inserire nell'accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi.
- (4) Occorre pertanto modificare l'allegato 3 per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12,

Articolo 1

L'allegato 3, e le relative appendici, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per il comitato misto per l'agricoltura

*Il presidente e capo della
delegazione svizzera*

Jacques CHAVAZ

Il capo della delegazione UE

Nicolas VERLET

Il segretario del comitato

Chantal MOSER

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ALLEGATO

«ALLEGATO 3

1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.
2. L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione ⁽¹⁾ per i formaggi esportati nell'Unione europea.
3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.
4. L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una delle parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6 dell'accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le parti conven-gono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

⁽¹⁾ Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT